

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 203 del 23 dicembre 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MASELLI – GHERA – COLOSIMO – RIGHINI – PIROZZI
AURIGEMMA**

DISCIPLINA DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I – II

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta di legge regionale

“DISCIPLINA DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE”

d’iniziativa Con.re Maselli

CONS. GHERA

CONS. COLOSIMO

CONS. FIGUINI

con Pinotti

Aut. fe (AURIGEMMA)

Vertical text on the right edge of the page, possibly a scanning artifact or a reference code.

RELAZIONE

In un momento storico in cui il commercio, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore dei trasporti, della globalizzazione, delle multinazionali e dell'esternalizzazione, ha travalicato non solo i confini della nostra Regione, ma anche quelli nazionali ed europei, è diventato sempre più importante mettere in campo strumenti di marketing, di ricerca e innovazione quanto più di avanguardia possibili, per mantenere competitivi i prodotti e i servizi offerti dal nostro territorio. Le manifestazioni fieristiche, in questo contesto, diventano strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo delle attività economiche e produttive, di ricerca e innovazione, nonché momento di aggiornamento ed incontro per imprese ed enti. Oltre a rappresentare, quando ad esempio puntano a promuovere produzioni della tradizione locale piuttosto che del "made in Italy" in generale, un'attrattiva ed una importante risorsa dal punto di vista culturale e turistico. Di conseguenza si deve prestare una grande attenzione al processo di internazionalizzazione dei diversi poli fieristici per ampliarne il bacino di utenza. Non bisogna poi dimenticare che Roma, in quanto capitale d'Italia e per la sua posizione strategica, che mette in relazione l'Europa con il bacino del Mediterraneo, è luogo di primaria importanza per quanto riguarda l'economia, gli affari e le relazioni internazionali. Ma anche le altre province del Lazio, per la tradizione storica e vivacità culturale che le caratterizzano, possono diventare luoghi privilegiati di incontro e di affari tra partner locali, italiani ed esteri. Per questo la Regione pur non avendo un ruolo di programmazione diretta degli eventi fieristici, può e deve esercitare un'azione di coordinamento, di razionalizzazione, di controllo e soprattutto di promozione degli eventi fieristici da svolgere sul suo territorio.

Se allarghiamo lo sguardo dal piano regionale a quello nazionale, ci rendiamo immediatamente conto di come il settore fieristico presenti dei numeri e delle possibilità di sviluppo davvero impressionanti. Partiamo da un dato generale: il sistema fiere in Italia muove un giro d'affari di 60 miliardi di euro circa l'anno e il 50% dell'export è generato da contatti attivati e sviluppati in occasione delle manifestazioni fieristiche (fonte: "Il Sole 24ore"). Dati più specifici sono invece forniti da CFI, Comitato Fiere Industria, Associazione degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche dedicate ai settori industriali, per l'anno 2018: 61 manifestazioni fieristiche, con 45.632 espositori di cui 16.088 stranieri, visitatori 3.696.410 di cui 1.050.651 stranieri, su metri quadrati 2.060.862. E' semplice comprendere quali riflessi, in termini di sviluppo e nuove opportunità di vendita, possano avere questi dati sull'economia nazionale e sul sistema economico di quelle regioni che abbiano saputo sfruttare, grazie alle buone capacità di organizzazione, ma aggiungiamo, anche ad un quadro normativo chiaro e perfettamente funzionale allo scopo, le opportunità offerte dal sistema fieristico del proprio territorio. Le manifestazioni fieristiche, infatti, stanno diventando sempre di più uno strumento imprescindibile per la penetrazione dei mercati sia vicini che lontani e a più alto potenziale di crescita. Alcune manifestazioni sono diventate veri e propri eventi globali che attirano espositori e visitatori da ogni parte del mondo. E se si osserva la serie storica dei dati a consuntivo, ci si rende conto che siamo di fronte ad una crescita di visitatori e di espositori costante nel tempo. Tale evoluzione è resa comunque possibile innanzitutto dall'impegno degli espositori in termini di investimenti e di qualità dei prodotti ed è evidente che se la partecipazione a determinate manifestazioni non portasse a risultati concreti in termini di contatti, immagine e vendite, le aziende non continuerebbero a investire una parte più che sostanziale dei loro budget. Ma anche le Istituzioni sono chiamate a fare la propria parte.



Attraverso la presente proposta di legge, pertanto, oltre a procedere ad un riordino della normativa regionale di settore, si disciplina il sistema fieristico laziale quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo delle attività economiche e produttive, di ricerca e innovazione e promuove la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate. La Regione e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di libertà di impresa, in particolare: tutelando la parità delle condizioni di accesso alle strutture ove si svolgono le manifestazioni fieristiche; assicurando l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori e ai visitatori; assicurando il coordinamento delle manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi **(art.1)**.

Dopo aver definito i soggetti che operano all'interno del sistema fieristico, i luoghi ove gli eventi si svolgono, le tipologie di manifestazione, nonché i casi esclusi dall'ambito di applicazione della legge **(artt.2 - 3 - 4)**, la proposta suddivide le manifestazioni fieristiche in manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, sulla base dei requisiti e dei criteri di riconoscimento stabiliti da successivo regolamento regionale, tenendo conto: del grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, delle tematiche tecniche e scientifiche trattate e delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre; del programma e degli obiettivi dell'iniziativa; del potenziale numerico di partecipanti previsto e della provenienza geografica degli espositori, dei visitatori, dei relatori; dell'idoneità ed adeguatezza della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi; dell'affidabilità, professionalità e qualificazione degli organizzatori; del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni **(art.5)**.

Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetta a comunicazione da presentare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal suddetto regolamento, alla Regione, nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, e al comune, nel caso di manifestazioni fieristiche locali **(art.6)**. I comuni poi trasmetteranno alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche locali di cui hanno ricevuto comunicazione. Questo perché al fine di assicurare la trasparenza del sistema fieristico regionale, la Regione predispone annualmente il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche in cui sono inserite le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato dalla direzione regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo anche ai fini della predisposizione del calendario fieristico italiano, ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione **(art.7)**.

La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni nel cui territorio si svolgono le manifestazioni fieristiche, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche. Sono previste sanzioni differenziate per i casi di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, in caso di mancata o tardiva comunicazione, in caso di abuso della qualifica di manifestazione fieristica



internazionale, nazionale o regionale, in caso di mancata applicazione del regolamento della manifestazione nell'organizzazione della medesima **(art.8)**.

Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato Tavolo. Il Tavolo è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive ed è composto da rappresentanti della direzione regionale competente per le manifestazioni fieristiche e delle direzioni regionali di volta in volta interessate per materia, delle autonomie locali e funzionali, nonché del sistema fieristico regionale. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito **(art.9)**.

In concreto, la Regione può concorrere finanziariamente, anche nell'ambito del programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio), alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dagli enti fieristici o dagli organizzatori di manifestazioni fieristiche per: lo svolgimento di attività sui mercati esteri al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel Lazio per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda; lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi. La Regione può, altresì, concorrere finanziariamente a progetti finalizzati a potenziare, qualificare e ammodernare i centri fieristici e le connesse infrastrutture. La Regione può concorrere alle iniziative di sostegno anche attraverso la partecipazione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto, alle società che gestiscono sedi fieristiche **(art.10)**.

Concludendo, la presente proposta di legge mira a far diventare il sistema fieristico regionale un esempio eccellente di come l'istituzione Regione possa sostenere e far evolvere la capacità imprenditoriale del nostro territorio, puntando su potenzialità e peculiarità locali, da presentare, attraverso una finestra privilegiata, per l'appunto, il Sistema Fieristico Regionale, al resto dell'Italia e del mondo.



Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 (*Principi e finalità*)

Art. 2 (*Definizioni*)

Art. 3 (*Esclusioni dall'ambito di applicazione*)

Capo II

Disciplina delle manifestazioni fieristiche

Art. 4 (*Tipologie delle manifestazioni fieristiche*)

Art. 5 (*Qualificazione delle manifestazioni fieristiche*)

Art. 6 (*Comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche*)

Art. 7 (*Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche*)

Art. 8 (*Vigilanza e sanzioni*)

Art. 9 (*Tavolo per il sistema fieristico regionale*)

Art. 10 (*Iniziative promozionali e di sostegno*)

Capo III

Disposizioni finali

Art. 11 (*Regolamento di attuazione*)

Art. 12 (*Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato*)

Art. 13 (*Abrogazioni*)

Art. 14 (*Disposizioni finanziarie*)



Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione disciplina il sistema fieristico regionale quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo delle attività economiche e produttive, di ricerca e innovazione e promuove la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate.

2. L'attività fieristica è libera ed è esercitata nel rispetto dei principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a Paesi esteri.

3. La Regione e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di libertà di impresa, in particolare:

- a) tutelando la parità delle condizioni di accesso alle strutture ove si svolgono le manifestazioni fieristiche;
- b) assicurando l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori e ai visitatori;
- c) assicurando il coordinamento delle manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) *manifestazioni fieristiche*, le attività svolte, in via ordinaria in regime di diritto privato, in idonei complessi espositivi, limitate nel tempo e destinate a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti, finalizzate alla presentazione, alla promozione o alla commercializzazione di beni e servizi;
- b) *espositori*, i soggetti, pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, distributori o associazioni operanti nei vari settori economici e produttivi;
- c) *visitatori*, tutti coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi operatori professionali del settore o dei settori economici e produttivi oggetto della manifestazione o anche pubblico generico non specializzato;
- d) *organizzatori di manifestazioni fieristiche*, i soggetti pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, aventi i requisiti individuati dal regolamento di cui all'articolo 11, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
- e) *superficie espositiva netta*, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nelle sedi fieristiche;
- f) *sedi fieristiche*, le strutture atte ad ospitare le manifestazioni fieristiche, che hanno i requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11 nel rispetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica), di seguito denominata intesa, e che si distinguono in:
 - 1) *centro fieristico permanente*, area coperta e scoperta appositamente e stabilmente attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine destinata dalla pianificazione urbanistica territoriale, con strutture fisse, infrastrutture e servizi specificamente finalizzati a tali manifestazioni;
 - 2) *parco espositivo*, l'insieme delle aree coperte e scoperte e delle strutture qualificate come centro fieristico permanente, comprensive anche di aree per lo svago, il tempo libero, lo sport ed il benessere e di strutture ricettive, per convegni, eventi, spettacoli ed altro;
 - 3) *luogo espositivo*, le piazze, i quartieri cittadini, le strutture coperte attrezzate o meno, o altri luoghi non adibiti in modo permanente allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;



Art. 3
(Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate dai singoli produttori presso i propri locali, rivolte alla clientela a scopi promozionali;
- b) le manifestazioni di interesse locale quali le sagre, le feste patronali, le iniziative folcloristiche locali;
- c) le esposizioni di opere d'arte o di beni culturali a carattere non commerciale;
- d) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalle disposizioni in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972).



Capo II

Disciplina delle manifestazioni fieristiche

Art. 4

(Tipologie delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche si distinguono nelle seguenti tipologie:
- a) *fiere generali*, manifestazioni fieristiche senza limitazione o prevalenza merceologica, aperte al pubblico per la presentazione e l'eventuale commercializzazione immediata o differita dei beni e servizi esposti;
 - b) *fiere specializzate*, manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore ed in tempi preordinatamente definiti;
 - c) *mostre convegno*, manifestazioni fieristiche aperte alla generalità del pubblico o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale;
 - d) *mostre mercato*, manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e ad operatori professionali dirette alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi esposti, con consegna immediata o differita;
 - e) *mostre eventi*, manifestazioni fieristiche in cui prevalgono avvenimenti spettacolari, aperti al pubblico indifferenziato ed aventi fini di promozione commerciale, tecnica, scientifica o culturale;
 - f) *borse settoriali*, manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali e dirette ad azioni di scambio tra domanda e offerta.



Art. 5

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale sulla base dei requisiti e dei criteri di riconoscimento stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11 in conformità all'intesa, tenendo conto:

- a) del grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, delle tematiche tecniche e scientifiche trattate e delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
- b) del programma e degli obiettivi dell'iniziativa;
- c) del potenziale numerico di partecipanti previsto e della provenienza geografica degli espositori, dei visitatori, dei relatori;
- d) dell'idoneità ed adeguatezza della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
- e) dell'affidabilità, professionalità e qualificazione degli organizzatori;
- f) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale è rilasciata dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico sulla base di quanto previsto al comma 1. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica locale è di competenza dei comuni sulla base di quanto previsto al comma 1.



Art. 6

(Comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetta a comunicazione da presentare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, alla Regione, nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, e al comune, nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

2. Nella comunicazione sono indicati la denominazione, la tipologia, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.

3. Alla comunicazione sono allegati:

a) il regolamento della manifestazione;

b) una dichiarazione che attesti:

- 1) lo svolgimento della manifestazione in un centro fieristico che rispetti i requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11 in conformità all'intesa;
- 2) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati;
- 3) la garanzia che le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e non prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti.



Art. 7

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del sistema fieristico regionale, la Regione predispone annualmente il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche in cui sono inserite le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale, con l'indicazione del luogo, della denominazione ufficiale nonché della tipologia e della qualifica della manifestazione fieristica, del soggetto organizzatore, delle date di apertura e chiusura e dei settori merceologici.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche locali di cui hanno ricevuto comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
3. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato dalla direzione regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico secondo le modalità, le procedure e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11 in conformità all'intesa, anche ai fini della predisposizione del calendario fieristico italiano, ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).



Art. 8
(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni nel cui territorio si svolgono le manifestazioni fieristiche, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 6 è disposta nei confronti dei soggetti responsabili delle suddette violazioni l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5 a un massimo di euro 50 per ciascun metro quadrato di superficie netta occupata, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
3. In caso di mancata o tardiva comunicazione di cui all'articolo 6 da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica è disposta nei loro confronti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 20.000 nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale di cui all'articolo 5 è disposta nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
5. In caso di mancata applicazione del regolamento della manifestazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), nell'organizzazione della manifestazione fieristica è disposta nei confronti dei soggetti responsabili della suddetta violazione l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10 a un massimo di euro 100 per ciascun metro quadrato di superficie netta occupata.



Art. 9

(Tavolo per il sistema fieristico regionale)

1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato Tavolo.
2. Il Tavolo è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive ed è composto da rappresentanti della direzione regionale competente per le manifestazioni fieristiche e delle direzioni regionali di volta in volta interessate per materia, delle autonomie locali e funzionali, nonché del sistema fieristico regionale.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 11 sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo nonché i compiti del medesimo.
4. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.



Art. 10

(Iniziative promozionali e di sostegno)

1. La Regione può concorrere finanziariamente, anche nell'ambito del programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio), alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dagli enti fieristici o dagli organizzatori di manifestazioni fieristiche per:
 - a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel Lazio per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
 - b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. La Regione può, altresì, concorrere finanziariamente a progetti finalizzati a potenziare, qualificare e ammodernare i centri fieristici e le connesse infrastrutture.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 11 sono disciplinati i requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
4. La Regione può concorrere alle iniziative di cui al presente articolo anche attraverso la partecipazione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto, alle società che gestiscono sedi fieristiche.



Capo III

Disposizioni finali

Art. 11

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con regolamento da approvare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
- a) i requisiti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d);
 - b) i requisiti delle sedi fieristiche, in conformità a quanto stabilito dall'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f);
 - c) i requisiti e i criteri di riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche, in conformità a quanto stabilito dall'intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
 - d) le modalità e i termini per la presentazione della comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - e) le modalità, le procedure e i termini per l'adozione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
 - f) i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo nonché i compiti del medesimo, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
 - g) i requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 10.



Art. 12

(Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 13
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio);
- b) la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche della Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio»);
- c) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 47 (Termine e modalità per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio);
- d) la legge regionale 1° luglio 1994, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio»);
- e) l'articolo 72 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modifiche alla l.r. 14/1991;
- f) l'articolo 109 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla l.r. 14/1991 e alla riorganizzazione del calendario fieristico per l'anno 2006;
- g) il comma 34 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo alla reviviscenza dell'articolo 12 della l.r. 14/1991;
- h) il comma 17 dell'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a modifiche alla l.r. 14/1991.



